



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | www.comune.ussassai.og.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

Area Amministrativo Sociale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. generale n. 40 del 17/02/2020	Reg. settore n. 14 del 12/02/2020	Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - DICEMBRE 2019
---	--	--

Il Responsabile del Servizio

VISTO il Decreto del Sindaco n. 11 del 12.11.2018 con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale e Tributi il sottoscritto Dott. Gian Basilio Deplano;

VISTO il decreto del 05.04.2007 con il quale il Sig. Serrau Mauro è stato nominato Responsabile di procedimento dell'Ufficio Amministrativo;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale del 21/01/2019 n. 5 avente per oggetto approvazione Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP), immediatamente esecutiva;

Deliberazione del C.C. n. 6 del 21/01/2019 di approvazione del bilancio di Previsione 2019/2021 immediatamente esecutiva;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13/01/2020 di approvazione del P.E.G. provvisorio per l'esercizio 2020;

CONSIDERATO che con il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2019 n.295 è stato disposto il differimento dal 31.12.2019 al 31.03.2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 31/03/2020;

DATO ATTO che questo ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui all'allegato n.1 e 2 del Dpcm 28/12/2011 secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell'obbligazione il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile perché conclusa;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

TENUTO CONTO che gli amministratori comunali spesso devono utilizzare la propria autovettura per motivi legati all'espletamento di funzioni inerenti il proprio mandato, quali le riunioni della Giunta Comunale e diverse Commissioni Consiliari, nell'esclusivo interesse del Comune;

Rilevato che per gli amministratori comunali la normativa prevede:

ai sensi dell'art. 84, comma 1, del T.U.E.L. che "agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali";

ai sensi dell'art. 2 del D.M. di attuazione del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 04 agosto 2011 che "in occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo

del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del computo Regioni-autonomie locali”;

Visto l'art. 41 del CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali stipulato in data 14/09/2000, che disciplina il trattamento di trasferta relativo ai dipendenti degli enti locali;

DATO ATTO che, in base agli orientamenti giurisprudenziali, in ragione dell'esplicito rinvio di cui al succitato art. 2 del D.M. di attuazione del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 04 agosto 2011, trova applicazione anche per gli Amministratori quanto previsto dall'art. 6, comma 12, ultimo periodo, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 sopra richiamato;

RILEVATO che tale disciplina è stata oggetto dei seguenti interventi normativi:

- art. 213 della legge 23/12/2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006), di soppressione delle indennità di trasferta previste dall'art. 1, comma 1, legge 26/07/1978, n. 417 e dall'art. 1, comma 1, D.P.R. 16/01/1978, n. 513, dell'indennità supplementare prevista dall'art. 14, commi 1-2, della legge 18/12/1973, n. 836, e dell'indennità di cui all'art. 8 del D. Lgs. 07/06/1945, n. 320, nonché ogni altra analoga disposizione contenuta nei contratti collettivi nazionali e negli atti di recepimento di accordi sindacali;
- art. 6, comma 12, ultimo periodo, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, di disapplicazione «nei confronti del personale contrattualizzato disciplinato dal D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165» degli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione nonché di ogni altra analoga disposizione contenuta nei contratti collettivi, tra cui l'art. 41, comma 4, del CCNL 14/09/2000, che prevedeva un rimborso spese, pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni chilometro percorso, al personale autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto per ragioni di servizio fuori dell'ufficio;

CONSIDERATO CHE:

- l'abrogazione del citato art. 41 CCNL 14/09/2000 ha creato un vuoto normativo sul quale è intervenuta la delibera delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n° 8 del 7 febbraio 2011, la quale stabiliva che, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio da parte del dipendente, le disposizioni interne delle singole amministrazioni potessero prevedere un equivalente indennizzo di importo pari alla somma che lo stesso dipendente avrebbe speso qualora fosse ricorso ai trasporti pubblici per l'espletamento della missione;
- nel territorio regionale, «relativamente alle somme trasferite dalla Regione autonoma della Sardegna», con l'entrata in vigore dell'art. 2, comma 6, della L.R. 18/03/2011, n. 10, veniva disapplicato l'art. 6 del D.L. n. 78/2010 e ripristinata così la precedente disciplina dettata dall'art. 41 CCNL 14/09/2000;
- di tale disposizione regionale, la Sezione di Controllo per la Regione Sardegna della Corte dei Conti forniva, in diversi pareri, un'interpretazione restrittiva, precisando che la disciplina di cui all'art. 41 CCNL 14/09/2000 poteva trovare applicazione solo in presenza di spese effettuate con risorse trasferite appositamente dalla Regione per le finalità in questione, con esclusione di quelle genericamente trasferite con il fondo unico;
- tale interpretazione è stata smentita dalla stessa Regione Sardegna con l'introduzione dell'art. 2 della L.R. 25/05/2012, n. 11, che ha integrato l'art. 2, comma 6, della citata L.R. n. 10/2011, ponendo fine alla questione come segue: «Fino a diversa disposizione di legge regionale, negli enti locali della Sardegna non si applica l'articolo 6, commi 7, 8, 9 e 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle somme trasferite dalla Regione autonoma della Sardegna, ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007)»;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di provvedere al rimborso delle spese di missione effettuate dal Sindaco - ove siano effettuate con mezzo proprio, debitamente autorizzate, e finanziate con le risorse assegnate dalla Regione con il fondo unico regionale – applicando l'indennizzo di 1/5 del costo di un litro di benzina verde per ogni chilometro percorso, come previsto dal più volte citato art. 41 CCNL 14/09/2000;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 18.06.2018 avente ad oggetto: rimborso spese di viaggio agli amministratori;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 18.06.2018 avente ad oggetto: rimborso spese di viaggio agli amministratori;

VISTO il rendiconto dei viaggi, relativi al mese di DICEMBRE 2019, presentato dal Sindaco Dott. Deplano Gian Basilio, come specificato nelle tabelle indicate alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per un totale complessivo di € 585,60, di cui si chiede il rimborso;

ACCERTATO che le missioni di cui si chiede il rimborso delle spese sono state eseguite nell'esclusivo interesse e per conto del Comune;

PRESO ATTO che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

VISTO il D.Lgs.267 del 18.08.2000 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO l'art. 5, comma 9, del decreto legge 31.05.2010, n. 78, che modifica l'art. 84 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Dlgs 118/2011, modificato e integrato dal Dlgs 126/2014;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 12.02.2009 relativo alla fissazione della misura del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali;

VISTO l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

DI LIQUIDARE al Sindaco Deplano Gian Basilio la somma complessiva di € 585,60 quale rimborso spese per i viaggi effettuati nel mese di DICEMBRE 2019, per le motivazioni indicate nelle tabelle indicate alla presente determinazione;

DI IMPUTARE l'onere di € 585,60 derivante dalla presente determinazione al Cap.1001/4 sul bilancio triennale 2020/2022 – esercizio 2019 in conto RP.PP. 2019, che presenta uno stanziamento sufficiente per la presente spesa;

DI ATTESTARE di aver pubblicato nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” del sito istituzionale del Comune le informazioni necessarie in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134;

DI DARE ATTO che l'impegno di spesa di € 1.466,94 viene effettuato in regime di esercizio provvisorio;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line e sul sito Internet istituzionale del Comune

Il Responsabile del Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 17/02/2020

**Il Responsabile del Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 17/02/2020**

Ussassai, 17/02/2020

L'Addetto alle Pubblicazioni
f.to SERRAU MAURO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 17/02/2020

Il Responsabile del Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO